



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1040

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 1040 - XVII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1040 | 5 |
| 1.2.2. Relazione 2308, 535 e 1040-A | 8 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 19 |
| 1.3.1. Sedute | 20 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 22 |
| 1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | 23 |
| 1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 03/05/2016 | 24 |
| 1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 285 (pom.) del 15/11/2016 | 31 |
| 1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/08/2017 | 37 |
| 1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 358 (pom.) del 19/09/2017 | 43 |
| 1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 359 (pom.) del 20/09/2017 | 56 |
| 1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 360 (pom.) del 26/09/2017 | 63 |
| 1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 364 (pom.) del 04/10/2017 | 73 |
| 1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 372 (pom.) del 31/10/2017 | 77 |
| 1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 381 (pom.) del 12/12/2017 | 79 |

1. DDL S. 1040 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1040
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

Iter
15 dicembre 2017: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari
S.1040 in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare
[Serenella Fucksia](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Barbara Lezzi](#) ([M5S](#)) (ritira firma in data 4 maggio 2016)
[Carlo Martelli](#) ([M5S](#)) (ritira firma in data 4 maggio 2016)
[Vito Claudio Crimi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Lorenzo Battista](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Rosetta Enza Blundo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Francesco Campanella](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Enrico Cappelletti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Roberto Cotti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Luis Alberto Orellana](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)
[Maurizio Romani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2014)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 settembre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 102 del 12 settembre 2013.

Classificazione TESEO

ETICHETTATURA DI PRODOTTI , MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE

Articoli

IMPORTAZIONI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), TUTELA DELLA SALUTE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mara Valdinosi](#) (PD) (dato conto della nomina il 3 maggio 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. [Mara Valdinosi](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 381 del 12 dicembre 2017 (proposto testo modificato).
Presentato il testo degli articoli il 15 dicembre 2017; annuncio nella seduta ant. n. 918 del 19 dicembre

2017.

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 22 gennaio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 172 del 22 gennaio 2014.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1040

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1040

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FUCKSIA**, **BATTISTA**, **BLUNDO**, **CAMPANELLA**, **CAPPELLETTI**, **COTTI**, **CRIMI**, **LEZZI**, **MARTELLI**, **ORELLANA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 755, in materia di etichettatura dei prodotti «*Made in Italy*»

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dalla necessità e dal desiderio di difendere e favorire il sistema produttivo italiano che, noto per le qualità creative e manifatturiere, è da sempre ritenuto simbolo di eccellenza e di qualità apprezzate in tutto il mondo.

La dicitura «*Made in Italy*» negli anni ha avuto sempre più diffusione nel mondo fino a diventare, ad oggi, il terzo *brand* al mondo per notorietà, dopo Coca-Cola e VISA. Infatti, non rappresenta solo un marchio, ma molto di più: stile, qualità, originalità, cura del dettaglio e soprattutto un forte richiamo ad un patrimonio culturale ed artistico di cui l'Italia è depositaria e di cui deve tornare ad essere fiera.

Il «*Made in Italy*» è il più importante strumento, se non forse l'unico, con cui il sistema produttivo italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese impegnate in svariati settori, dal tessile al mobile, dall'orafa all'alimentare, per citarne alcuni, può difendersi da un mercato globalizzato ed altamente competitivo. Un mercato che offre sempre più spesso beni a prezzi accattivanti, ma non rispondenti a quei canoni di altissima qualità che contraddistinguono invece la tradizione manifatturiera italiana.

Nel momento storico in cui viviamo, in cui il trasferimento di cose, persone e informazioni è radicalmente cambiato rispetto non solo ai tempi antichi, ma a quelli di pochi decenni fa, la certezza e la riconoscibilità del marchio «*Made in Italy*» devono essere adeguatamente garantite. Analogamente alla rapidità di produzione, commercializzazione e diffusione dei prodotti, deve corrispondere un'altrettanta tempestività nel controllo e nella tutela sia del prodotto che del consumatore.

L'Italia è il paese più contraffatto al mondo, e se, da un certo punto di vista, questo consente di registrare il livello di gradimento dei nostri prodotti sul mercato internazionale, dall'altro comporta non trascurabili conseguenze al nostro sistema produttivo.

Il falso «*Made in Italy*», seppur copiato apparentemente in ogni suo dettaglio, non presenta in realtà le caratteristiche dell'originale e mai viene raggiunto un risultato sovrapponibile. Il falso però danneggia fortemente il prodotto tipico, giacché propone sul mercato prodotti che danno l'illusione di acquisire a prezzi improbabili manufatti dalla qualità «*Made in Italy*».

La *ratio* di questo disegno, dunque, risiede nel fornire, da una parte, un importante strumento di tutela al nostro marchio e alle nostre imprese, che devono poter essere riconosciute ovunque ed identificate come garanzia di qualità e sicurezza; dall'altra assicurare che l'acquisto di un bene «etichettato» *Made in Italy* sia originale e dotato di tutte le sue caratteristiche intrinseche. Risulta infatti fondamentale offrire una maggiore tutela, anche sotto il profilo della sicurezza, al consumatore, soprattutto quello meno esperto, che potrebbe non cogliere *ictu oculi* le differenze del bene «*Made in Italy*» originale da quello contraffatto, proposto sul mercato a prezzi nettamente inferiori.

La contraffazione comporta, senza dubbio, un significativo danno economico al nostro sistema produttivo, aggravato da un importante danno d'immagine a causa dell'accostamento del *brand* «*Made in Italy*» a prodotti di netta inferiorità qualitativa, a volte poco riconoscibile e per questo più pericolosi. Da questo dobbiamo difenderci.

Integrare quindi il sistema di etichettatura in modo che sia sempre più difficile contraffare il nostro marchio diviene, allo stato attuale, un obbligo per garantire la tutela sia dei produttori che dei consumatori.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato, è in linea con la normativa europea e consente la tutela di tutto il ciclo produttivo dal reperimento della materia prima fino all'etichettatura in modo da identificare senza indugio il 100 per cento *Made in Italy* ovvero prodotto «100 per cento fatto in Italia», ad intendere un prodotto interamente realizzato in Italia secondo quanto regolamentato dall'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in merito alla riconoscibilità e definizione dei prodotti «100 per cento *Made in Italy*».

Ma ad oggi le disposizioni in materia di commercializzazione e tutela dei prodotti «*Made in Italy*» disciplinano l'obbligo di legge in modo che l'etichettatura evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione assicurando così la tracciabilità dei prodotti, le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

Con questo disegno di legge si va a coprire quel margine residuo di discrezionalità che ad oggi non permette di distinguere con sufficiente garanzia e certezza un prodotto «prevalentemente» realizzato in Italia, con materie prime locali, da uno che lo è totalmente, ovvero al 100 per cento senza alcuna interferenza estera, anche minima.

L'articolo 1 prevede l'integrazione dell'etichettatura «*Made in Italy*», già prevista con precedente normativa, con un codice a barre che il produttore deve aggiungere riportando i dati fiscali suoi e del distributore nonché i riferimenti di rintracciabilità di colui il quale stampa l'etichetta. Il codice a barre deve contenere inoltre specifiche indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto, così come previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'articolo 2, infatti, prevede una specifica certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza che deve corredare la già obbligatoria etichettatura dei prodotti importati dai paesi diversi da quelli dell'Unione europea. Risulta importante sottolineare che questa norma è già da tempo adottata in molti i Paesi fuori dalla zona europea i quali richiedono, a ragione, una certificazione di questo tipo al fine di tutelare i propri consumatori. Perché questo non dovrebbe avvenire nel nostro paese?

La norma in questione potrebbe altresì produrre degli effetti favorevoli in termini di ricadute sulla riduzione delle importazioni, spesso bloccate, limitando i danni provocati dall'immissione nel mercato di prodotti che possono essere causa di problematiche spesso anche importanti sotto il profilo sanitario.

La nostra speranza, quindi, è che, con l'introduzione di queste nuove norme, vi sia una maggiore tutela del consumatore e nel contempo si generi un rilancio del nostro mercato interno, legato, come più volte ripetuto, alla produzione da parte delle micro, piccole e medie imprese che sono da sempre fulcro e vanto dell'economia italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: «10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura «*Made in Italy*» comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in

ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-*bis*».

Art. 2.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)*. - 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto importato da paesi non facenti parte dell'Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza».

1.2.2. Relazione 2308, 535 e 1040-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2308, 535 E 1040-A

Relazione Orale

Relatrice Valdinosi

TESTO PROPOSTO DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 15 dicembre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

approvato dalla Camera dei deputati il 30 marzo 2016 in testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **SENALDI**, **DONATI**, **BENAMATI**, **SANGA**, **MARTELLA**, **TARANTO**, **BASSO**, **MONTRONI**, **GALPERTI**, **FOLINO**, **ALBANELLA**, **CARNEVALI**, **FEDI**, **GADDA**, **GINATO**, **LODOLINI**, **MANZI**, **MARANTELLI**, **MARCHI**, **PETRINI**, **ROCCHI**, **Valeria VALENTE**, **VALIANTE**, **VENITTELLI** e **ZANIN** (1454); **QUINTARELLI**, **COPPOLA**, **BARGERIO**, **BONACCORSI**, **BRUNO BOSSIO**, **CAPUA**, **CARROZZA**, **DALLAI**, **Marco DI MAIO**, **GALGANO**, **MALPEZZI**, **RAMPI**, **TINAGLI**, **VARGIU**, **BALDUZZI**, **BOMBASSEI**, **Antimo CESARO**, **CIMMINO**, **DAMBRUOSO**, **MATARRESE**, **MOLEA**, **VECCHIO** e **SOTTANELLI** (2522); **ALLASIA**, **ATTAGUILE**, **BORGHESI**, **BOSSI**, **Matteo BRAGANTINI**, **BUSIN**, **CAON**, **CAPARINI**, **FEDRIGA**, **Giancarlo GIORGETTI**, **GRIMOLDI**, **GUIDESI**, **INVERNIZZI**, **MARCOLIN**, **MARGUERETTAZ**, **MOLTENI**, **PRATAVIERA**, **RONDINI** e **SIMONETTI** (2868); **BORGHESE** e **MERLO** (3320)

(V. *Stampati Camera nn. 1454, 2522, 2868 e 3320*)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 2016*

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani (n. 535)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «*Made in Italy*» (n. 1040)

d'iniziativa dei senatori **FUCKSIA**, **BATTISTA**, **BLUNDO**, **CAMPANELLA**, **CAPPELLETTI**, **COTTI**, **CRIMI**, **LEZZI**, **MARTELLI**, **ORELLANA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2308

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Bisinella)

26 settembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Albertini)

10 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: che all'articolo 4 del disegno di legge venga esteso il rinvio anche alla disposizione di cui all'articolo 517-*bis* del codice penale al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'aggravante ivi prevista.

La Commissione esprime altresì parere non ostativo sui relativi emendamenti.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Santini)

5 dicembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, preso atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 e 3.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11 e 2.100/1.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge n. 2308 e sugli emendamenti

(Estensore: Fissore)

4 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che esso è finalizzato a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, incentivando i produttori a dotarsi volontariamente di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 esplicita la finalità del provvedimento, nella promozione del diritto di informazione dei consumatori e nella tutela dei loro interessi, richiamando l'articolo 169 del TFUE. Al riguardo si ricorda che l'articolo 169 impone all'Unione di contribuire alla tutela degli interessi dei consumatori e del loro diritto all'informazione, attraverso misure di armonizzazione delle normative nazionali e attraverso misure di sostegno, integrazione e controllo delle politiche svolte dagli Stati membri. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 169, gli Stati restano liberi di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, sempre che siano compatibili con i Trattati europei e che siano notificate alla Commissione;

l'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime e sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno richiamabili attraverso un codice identificativo non replicabile, apposto sul singolo prodotto, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni di *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici;

l'articolo 3 prevede il contributo di 20 milioni di euro, per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, nonché a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative e a imprese agricole e della pesca. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013, ossia non più di 200.000 euro, o di 15.000 euro per le imprese agricole, nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in titolo e dei regolamenti ivi previsti potranno avere efficacia solo successivamente all'esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

l'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

il disegno di legge non sembra stabilire disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. In questo senso, si apprezzano i richiami all'articolo 169 del TFUE, nonché ai limiti stabiliti dal Codice doganale UE e dalla normativa europea sui contributi *de minimis*, e al rispetto dell'obbligo della previa notifica alla Commissione europea.

In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 169 del TFUE consente agli Stati membri di stabilire misure a tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle previste dall'ordinamento europeo, sempre che siano con esso compatibili. In questo senso rileva il Codice doganale dell'Unione, richiamato all'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione di origine dei prodotti.

Si ricorda che il Codice doganale stabilisce all'articolo 60 che sono considerate originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio, mentre, qualora alla produzione di una merce contribuiscono due o più Paesi o territori, questa è considerata originaria del Paese o territorio in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In tale contesto, il carattere volontario dell'adesione al sistema di tracciabilità previsto, si pone in linea con la normativa europea e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. Come è noto, l'ordinamento dell'Unione non consente ai singoli Stati membri di imporre, come obbligo

nazionale, l'indicazione dell'origine dei prodotti, poiché ciò verrebbe a configurarsi alla stregua di una ingiustificata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, in violazione del principio di libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato unico dell'Unione (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 25 aprile 1983, causa 207/83, e del 17 giugno 1981, causa 113/80).

Diverso sarebbe il caso in cui fosse una norma europea a stabilire tale obbligo, come previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM (2013) 78), approvata dal Parlamento europeo nel 2014, ma ferma in Consiglio per l'opposizione di alcuni Stati membri.

Si ritiene, quindi, che la volontarietà del sistema renda il provvedimento compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo della previa notifica alla Commissione europea e della sospensione dell'efficacia normativa, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. A tale riguardo si ricorda che la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre).

Resta quindi in capo alla Commissione europea la valutazione della conformità, all'ordinamento europeo, della normativa proposta e delle sovvenzioni pubbliche previste dall'articolo 3, nella misura in cui queste sono in grado di influenzare il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri, promuovendo l'osservanza del sistema di tracciabilità dell'origine dei prodotti stessi, e quindi rientrando nella definizione di "regola tecnica *de facto*", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva (UE) 2015/1535;

parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, sul subemendamento 1.100 (testo 2)/1 e sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1; parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione di prevedere la clausola della previa notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti disegno di legge.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Catalano)

27 settembre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», già approvato dalla Camera; richiamato il proprio parere espresso in data 26 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2308

Approvato dalla Camera dei deputati

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

Art. 1.

(Finalità)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni per la certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti finalizzati alla tutela del consumatore

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

Art. 2.

(Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema **volontario** di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore **della filiera del prodotto** e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori **a ricevere un'adeguata** informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

2 . Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità dei cui all'articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione europea purché commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 2.

*(**Certificazione dei sistemi** di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)*

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema **di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari** di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, **consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto**, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché **sulle fasi** di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché **le ulteriori informazioni oggetto di certificazione, ai sensi del medesimo comma 1.**

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, **previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015**, entro **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori **dei sistemi** di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, **con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire**, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

b) **l'ente competente a certificare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni;**

c) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate **e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema;

d) **le modalità attraverso cui l'impresa produttrice fornisce in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea degli accordi internazionali in materia ambientale;**

Art. 3.

(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 190 del 2014.

e) le Autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 nonché i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e le relative modalità di esecuzione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate.

Art. 3.

(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono ai sistemi di tracciabilità di cui alla presente legge per l'acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all'articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, raggruppamenti temporanei di imprese, come individuati dall'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) le imprese *start-up* innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, e al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo hanno efficacia previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

Art. 4.
(Sanzione)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, volte a specificare le categorie di beni ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste, a legislazione vigente, per le misure di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4.
(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito *Identico*
ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque
appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui
alla presente legge, che contengano riferimenti non
corrispondenti al vero.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo *Identico*
a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art. 6.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 535

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;
- b) assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;
- c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio;
- d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.

(Obbligo di tracciabilità)

1. Tutti i prodotti in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. Le etichette dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

- a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;
- b) la seguente dicitura: «Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile».

2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: «Bene prodotto al di fuori

dell'Unione europea», indicando altresì il Paese di origine.

Art. 4.

(Denominazione «Made in Italy»)

1. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

Art. 5.

(Denominazioni e messaggi pubblicitari ingannevoli)

1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Controlli e sanzioni)

1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.
2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

Art. 7.

(Campagna di informazione sulla trasparenza delle etichettature)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete *internet* e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.

DISEGNO DI LEGGE N. 1040

D'iniziativa dei senatori Fucksia ed altri

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: «10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura «*Made in Italy*» comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-bis».

Art. 2.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte

della Comunità europea)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea)*. - 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto importato da paesi non facenti parte dell'Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1040
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 233 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 2308](#), [S. 535](#)

[N. 285 \(pom.\)](#)

15 novembre 2016

[N. 355 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

Adottato testo

base S. 2308.

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 14

settembre 2017

alle ore 12:00

Fissato termine

per la

presentazione dei

subemendamenti:

20/9/2017 h. 18.

Testo di

emendamenti e

ordini del giorno

allegato al

resoconto

[N. 359 \(pom.\)](#)

20 settembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti a
em. della relatrice:
20/9/2017 h. 18.
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 360 \(pom.\)](#)

26 settembre 2017

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 364 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2017

[N. 372 \(pom.\)](#)

31 ottobre 2017

(rinvio dell'esame)

[N. 381 \(pom.\)](#)

12 dicembre 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione
Approvati
emendamenti
Effettuato
coordinamento.
Allegato al
resoconto testo
emendamento
Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl S. 535, S. 1040
da parte del ddl S.
2308
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
233ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)
indi del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente [PELINO](#) (FI-PdL XVII), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che propone di istituire una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In premessa, ricorda che l'intendimento dei proponenti, come indicato nella relazione che accompagna il provvedimento, è quello di ricostruire quanto avvenuto a L'Aquila nel periodo della gestione commissariale, per accertare le responsabilità, al di là di quelle penali, e adottare tutte le iniziative necessarie per far chiarezza sulla vicenda.

Il testo propone di istituire, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e ne prevede gli ambiti di indagine, che riguardano: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza, con particolare riferimento alla loro eventuale distrazione o cattiva gestione

e ai ritardi nell'assegnazione di fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 ("Avezzano, Sulmona, L'Aquila") per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali e carenze progettuali.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 2, sulla composizione della Commissione bicamerale, e dell'articolo 3, in merito alle testimonianze rese davanti alla Commissione stessa.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che disciplina l'acquisizione, da parte della Commissione, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

L'articolo 5 disciplina l'obbligo al segreto, mentre l'articolo 6, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa.

La RELATRICE esprime un giudizio positivo sull'iniziativa legislativa in esame. Segnala, peraltro, che il disegno di legge è stato discusso insieme ad analoga iniziativa e a una proposta volta a istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale. La 13ª Commissione, competente in sede referente, si è orientata a favore della composizione monocamerale della Commissione d'inchiesta; peraltro gli ambiti di indagine individuati dal testo proposto dal relatore per quella Commissione di inchiesta coincidono con quelli del disegno di legge n. 2151. Naturalmente, la composizione differisce - trattandosi di Commissione monocamerale - e sono presenti alcune limitate differenze su alcuni profili organizzativi. Nel condividere tale opzione, preannuncia che proporrà di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge n. 2151, osservando come sia preferibile prevedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che la Commissione esamina per il parere alla 7ª Commissione.

In termini generali, il provvedimento si pone l'obiettivo di apportare una modifica organica e sistematica al settore cinematografico e audiovisivo nelle sue diverse componenti, adeguando la normativa ai rilevanti cambiamenti di scenario del mondo dello spettacolo dovuti anche allo sviluppo della tecnologia digitale. Inoltre, intende: rafforzare, in termini di fatturato complessivo, l'intero settore aumentando l'esportazione; sostenere il mercato cinematografico e gli investimenti nell'audiovisivo; riorganizzare il sistema del sostegno pubblico; promuovere la divulgazione all'estero

della cultura italiana; incoraggiare la realizzazione di prodotti adatti anche ai mercati internazionali; migliorare la distribuzione sul territorio degli esercizi cinematografici.

Il testo prevede sei linee di intervento, tra le quali anzitutto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui da una quota parte degli introiti erariali derivanti da alcune attività svolte dalla filiera produttiva. Ulteriori due linee di intervento, riguardano il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il tax credit, e la riduzione della percentuale di contributi selettivi, che non potrà essere superiore al 15 per cento del suddetto Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, sono previste la valorizzazione delle sale cinematografiche, il riordino normativo, attraverso deleghe legislative, di importanti segmenti del cinema e dell'audiovisivo, e la delega per la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10ª Commissione, illustra l'articolo 3 che elenca i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, tale intervento deve favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario.

Cita l'articolo 4, che afferma il principio per cui, nel rispetto del Titolo V della Parte II della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi Statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive. Inoltre, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale.

L'articolo 8 prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante possa avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche. Una volta che queste strutture sono dichiarate tali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della loro destinazione d'uso.

Inoltre, sempre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga agli strumenti urbanistici, favoriscono e incentivano il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dal decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Il successivo articolo 9 attribuisce al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo una serie di funzioni. Tra queste, segnala: la promozione, il coordinamento e la gestione delle iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il sostegno, la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento.

Ricorda che, secondo la relazione che accompagna il provvedimento, tale intervento "ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità".

L'articolo 10 stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la realizzazione delle finalità previste dal disegno di legge in esame, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; erogazione di contributi automatici; erogazione di contributi selettivi; erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il Ministero, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti, predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

L'articolo 11 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale Fondo è destinato a finanziare, tra gli altri, gli incentivi fiscali, i contributi a carattere automatico, i contributi selettivi, le attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Il finanziamento annuale degli interventi dovrà essere pari all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse e mobili. In ogni caso, la dotazione finanziaria non potrà essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà le modalità di gestione del Fondo stesso.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 12, a norma del quale l'ammissione ai benefici previsti è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana; un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, individuerà i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Si sofferma inoltre sugli articoli da 13 a 19 in materia di credito d'imposta.

L'articolo 13 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, riconosciuto in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, demandando a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

L'articolo 14 prevede un credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In ulteriori casi previsti dal presente articolo, tale misura può essere elevata al 40 per cento. Le modalità di attuazione delle norme in esame dovranno essere specificate dal citato decreto ministeriale.

L'articolo 15 disciplina il credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione. Il beneficio è riconosciuto in misura non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico.

L'articolo 16 istituisce un credito d'imposta in favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle sale cinematografiche, mentre l'articolo 17 in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. L'entità del credito d'imposta è compresa tra il venti e il trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

L'articolo 18 riconosce un credito di imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle

società di cui all'articolo 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Per l'articolo 19 i crediti di imposta previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11. Tali crediti d'imposta non concorrono, per esempio, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, si prevede che i crediti d'imposta siano cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

Ricorda che gli articoli 21 e 22 prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti. Ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai contributi automatici, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il successivo articolo 23 prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

L'articolo 24 prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola - in via prioritaria - alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori. Al contrario di quanto previsto per i contributi automatici, l'impresa non dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Cita l'articolo 26, che reca un piano straordinario per le sale cinematografiche e polifunzionali. Attraverso questo piano, si intende ottenere una maggiore diffusione delle sale cinematografiche e una loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale. Saranno concessi contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie. Le risorse verranno da un'apposita sezione del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quale sarà dotata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Tali contributi serviranno a riattivare sale chiuse o dismesse, a realizzare nuove sale, a trasformare le sale e multisale esistenti in moda da aumentare il numero degli schermi e ad altri lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sale esistenti.

L'articolo 28 prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi

di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Segnala infine l'articolo 35, che quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, e precisa le relative fonti di copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1040 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2308 e 535, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice **VALDINOSI** (PD) illustra il disegno di legge n. 1040, recante modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti Made in Italy. Ricorda che il provvedimento, che si compone di 2 articoli, si pone l'obiettivo di tutelare il marchio nazionale e le imprese del nostro Paese, che devono poter essere riconosciute ovunque e identificate come garanzia di qualità e sicurezza, e di assicurare l'originalità del bene etichettato "Made in Italy" con la tracciabilità dell'intero ciclo produttivo, che va dal reperimento della materia prima fino all'etichettatura.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 prevede l'integrazione dell'etichettatura "Made in Italy" con un codice a barre che il produttore deve aggiungere riportando i dati fiscali suoi e del distributore, nonché i riferimenti di rintracciabilità di chi stampa l'etichetta. Il codice a barre deve contenere inoltre specifiche indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto.

L'articolo 2, a tal proposito, prevede una specifica certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza che deve corredare la già obbligatoria etichettatura dei prodotti importati dai paesi diversi da quelli dell'Unione europea.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1040 con quello, già avviato, dei disegni di legge n. 2308 e n. 535.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUGLI ATTI COMUNITARI COM (2016) 52 DEF. (SICUREZZA
APPROVVIGIONAMENTO DI GAS) E N. 103 (STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI GAS
NATURALE LIQUEFATTO E STOCCAGGIO DEL GAS)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, sono stati auditi i vertici di Snam SpA, nell'ambito dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2016) 52 definitivo e dell'atto comunitario n. 103. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 285 (pom.) del 15/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)** propone di esaminare, a partire dalla prossima settimana, l'atto del Governo n. 353, «Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi», al fine di formulare eventuali osservazioni alla Commissione igiene e sanità.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2272\)](#) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore **DLBIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) chiede al sottosegretario Gentile quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul disegno di legge n. 2272, approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario GENTILE ricorda l'*iter* del disegno di legge n. 2272 presso la Camera dei deputati e si sofferma sulle singole osservazioni della Commissione europea già citate dal relatore, nonché sui rilievi formulati dalla Svezia.

Nello specifico, la Commissione invita le autorità italiane ad aggiungere un riferimento al regolamento (UE) n.1408/2013 nell'articolo 10, comma 2, lettera c) del testo, nonché ad aggiungere all'articolo 11, comma 2, che il rimborso avverrà nell'ambito di un regime di aiuto "de minimis" conforme a quanto disposto dal regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione. Infine, ritiene che il testo dovrebbe essere integrato da una disposizione secondo la quale ogni misura finanziata con fondi pubblici deve essere notificata conformemente all'articolo 108, paragrafo 31, del TFUE o comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura di esenzione conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.702/2014, tranne i casi in cui un regime di aiuti *de minimis* trovi applicazione.

In conclusione, sottolinea le necessità di una stretta collaborazione tra Parlamento e Governo e dichiara la disponibilità dello stesso a valutare favorevolmente degli emendamenti che vadano nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Il relatore **DLBIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*), ringrazia il sottosegretario Gentile per la disponibilità e preannuncia che si farà carico di presentare, in qualità di relatore, alcuni emendamenti che tengano conto delle indicazioni del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) ricorda le finalità dei provvedimenti in titolo e sottolinea la loro importanza, soprattutto per i consumatori, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2308, approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto alle osservazioni della Commissione europea su quel disegno di legge, chiede al sottosegretario Gentile quale sia la posizione del Governo in proposito.

Il sottosegretario GENTILE ricorda le varie osservazioni della Commissione europea e i rilievi formulati dalla Svezia.

In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta non precisa i prodotti destinati a essere oggetto della stessa. In merito all'articolo 2, commi 1 e 2, chiede alle autorità italiane di precisare qual è l'Ente che dovrebbe creare i codici identificativi non replicabili e di quale *status* godrebbe tale Ente nei confronti delle imprese che si avvalgono degli stessi, nonché quale tecnologia si dovrebbe utilizzare per consentire ai consumatori di ottenere l'informazione che si presume essi trasmettano. Per quanto attiene ai prodotti agricoli e alimentari, un sistema di qualità che colleghi la qualità del prodotto e il luogo di origine dello stesso (ove la materia prima di base è stata prodotta e lavorata), esterno al campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'UE esponendo l'Italia al rischio di una procedura d'infrazione per disapplicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, secondo la Commissione europea, l'adozione di un sistema di tracciabilità (anche facoltativo o volontario) riservato esclusivamente ai prodotti e alle derrate alimentari italiani deve essere considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci quale indicata all'articolo 34 del TFUE e costituirebbe una violazione degli articoli 18, 34 e 40 dello stesso.

In conclusione, pur consapevole del rischio di uno snaturamento del testo, si esprime per una sua revisione, anche alla luce di analoghi provvedimenti in materia, nel rispetto di quanto espresso dalla Commissione europea. Inoltre, nel comune interesse di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti in titolo, auspica una piena collaborazione tra Governo e Parlamento.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) accoglie l'invito alla collaborazione formulato dal sottosegretario Gentile e preannuncia la presentazione di emendamenti a sua firma finalizzati a superare i rilievi citati, senza snaturare le finalità dei provvedimenti in esame.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)), dopo essersi unito alle considerazioni della senatrice Valdinosi, esorta il Governo a far emergere eventuali criticità dei provvedimenti anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per evitare di mettere solo il Senato nella difficile situazione di dover affrontare problematiche anche assai complesse, con il rischio che vengano ingiustificatamente imputati a questo ramo del Parlamento eventuali ritardi o la mancata conclusione dell'esame.

Il sottosegretario GENTILE chiarisce che i rilievi espressi in questa sede erano stati espressi anche presso la Camera dei deputati, ove era stata segnalata l'esigenza di acquisire la valutazione della Commissione europea, e che i rilievi di quest'ultima sono stati trasmessi solo dopo l'approvazione dei provvedimenti da parte della Camera stessa.

La senatrice [FUCKSIA](#) (Misto) sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 1040 per l'economia del Paese e la tutela del *Made in Italy* e ne ricorda brevemente il contenuto. A suo parere, tale

provvedimento non dovrebbe presentare profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ([n. 350](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.

In premessa ricorda che la direttiva sopra citata persegue lo scopo, da un lato, di tutelare la concorrenza e, dall'altro, di garantire condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno (articoli 101 e 102 del TFUE). Inoltre, armonizzando le legislazioni nazionali e fissando norme applicabili in base al principio di sussidiarietà, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea. A tal fine, prevede norme che permetteranno a chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese di esercitare in maniera efficace il diritto al pieno risarcimento dello stesso. Inoltre, introduce disposizioni per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle Autorità garanti e l'applicazione delle stesse nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Dopo aver sottolineato che il termine per il recepimento della direttiva in oggetto è fissato al 27 dicembre 2016, passa all'esame dello schema di decreto in esame, composto di sette Capi e 20 articoli e adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Con riferimento all'articolato, per le parti di più stretta competenza della Commissione industria, segnala gli articoli 7, 9, 17 e 18, che riguardano, rispettivamente, l'effetto delle decisioni dell'Autorità, la responsabilità in solido, il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i tribunali delle imprese.

In particolare, l'articolo 7 prevede che, ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'Autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 del codice civile: la prima riguarda le piccole e medie imprese e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza.

Con riguardo alla responsabilità delle piccole e medie imprese, prevede che, in alcuni specifici casi, l'obbligo del risarcimento sia limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti. L'obbligo del risarcimento è esteso anche ai soggetti danneggiati diversi dagli acquirenti diretti ed indiretti quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese

coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Tale disciplina derogatoria non trova tuttavia applicazione quando la piccola o media impresa ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza; ha costretto altre imprese a parteciparvi; ha commesso in precedenza una violazione (accertata) del diritto della concorrenza.

L'articolo 17 potenzia il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica, oltre che all'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge Antitrust, anche all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, delle disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 18 concentra la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (tribunali delle imprese), ossia quelle di Milano, Roma e Napoli.

Cita poi sinteticamente le restanti disposizioni: l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte, tra le quali quelle di diritto della concorrenza e di Autorità garante della concorrenza.

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la divulgazione e l'esibizione delle prove contenute in un fascicolo di un'Autorità garante della concorrenza, nonché i limiti di utilizzo delle stesse.

L'articolo 6 e l'articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e la prescrizione (cinque anni) del diritto al risarcimento del danno.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto "*passing on*", ossia l'aumento di prezzo del bene (il sovrapprezzo) derivante dal trasferimento ad altri del danno derivante dall'illecito anticoncorrenziale subito e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 14 riguarda la definizione del danno, mentre gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla composizione consensuale delle controversie.

Infine l'articolo 19 prevede una disposizione transitoria e l'articolo 20 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 9ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore **SCALIA** (PD) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore **GIROTTO** (M5S) ritiene che, nonostante il lungo *iter* parlamentare presso la Camera dei deputati, il testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento presenti ancora numerosi elementi di criticità, che rischiano di vanificare anche i suoi aspetti più positivi. Riterrebbe dunque indispensabile apportare delle modifiche, proprio con l'obiettivo di fornire strumenti efficaci di monitoraggio e di contenimento del consumo di suolo.

Dopo aver evidenziato i dati forniti dall'Ispira in materia, si sofferma in particolare sulla necessità di

rivedere le definizioni previste dall'articolo 2 e le disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 11, nelle quali sono individuate delle deroghe al divieto del consumo di suolo che potrebbero celare una sanatoria indiscriminata per le cosiddette infrastrutture programmate su scala locale o nazionale, semplicemente perché inserite negli strumenti di programmazione della amministrazioni aggiudicatrici o nell'elenco delle cosiddette infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
355ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2603\)](#) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende prima di tutto garantire la *privacy* dei cittadini: un diritto assoluto che assume sempre maggiore rilevanza in una società incentrata sulla comunicazione e in cui i dati personali sono sempre più dispersi.

Ne ricorda in premessa l'*iter* presso l'8ª Commissione, dove è stato approvato, con modifiche, in sede referente e poi riassegnato in sede deliberante, e passa quindi all'esame dei relativi articoli.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione di dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite operatore per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze fisse e mobili loro

intestate, al registro pubblico delle opposizioni comma. In tale registro, peraltro, sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati. È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori, anche per periodi di tempo definiti. Con l'iscrizione al registro, si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non può comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato non riferibili ai prodotti o ai servizi da lui stesso offerti. Nel caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati. Per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame sono state previste delle sanzioni: in primo luogo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (da 10.000 a 120.000 euro); in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli operatori.

Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro, e di conseguente aggiornamento delle proprie liste, da parte degli operatori che utilizzano sistemi di vendita o pubblicità telefonica abbia cadenza mensile e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale.

Per rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame.

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati.

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro pubblico delle opposizioni a quanto stabilito dal testo in esame è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione delle eventuali disposizioni incompatibili.

L'articolo 2, inserito dalla Commissione in sede referente, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo, le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, l'articolo 3, anch'esso inserito, come il successivo, dalla Commissione in sede referente, contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

Ricorda quindi il parere non ostativo con due raccomandazioni espresso dalla Commissione industria nella precedente fase dell'*iter*, in occasione dell'esame in sede consultiva, il 21 febbraio scorso, con il quale si chiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di trasformare il registro delle opposizioni in un registro dei consensi prevedendo un inasprimento del regime sanzionatorio. Ricorda altresì che, nel testo poi approvato in sede referente dall'8ª Commissione, è stata accolta, per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame, solo la seconda.

A suo parere la trasformazione del Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi potrebbe

anche essere valutata con favore, tuttavia in considerazione dei cambiamenti in corso nelle forme di comunicazione e informazione commerciali, caratterizzate sempre più dall'uso intensivo di *smartphone* e *tablet*, ritiene che tale scelta contribuirebbe ad azzerare un canale di commercializzazione e a mettere ulteriormente in difficoltà il settore dei *call center*.

Ritiene invece che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, garantisca a sufficienza il consumatore e, nel contempo, imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che, a diverso titolo, sono attivi in questo settore commerciale.

In conclusione avverte che proporrà di esprimersi favorevolmente, riservandosi di integrare la propria proposta di parere con le eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Si apre il dibattito.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) cita a sua volta il parere espresso dalla Commissione industria sul disegno di legge n. 2603, del quale era relatrice nella precedente fase dell'*iter*, il 21 febbraio scorso. Spiega quindi che con la proposta di trasformare il Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi - una sorta di piattaforma *online* (continuamente alimentata dai titolari dei trattamenti di *marketing*) sulla quale ciascuno può consultare lo storico dei consensi rilasciati in passato e revocarli agevolmente - non si intendeva certo limitare un canale di commercializzazione, bensì, come indicato anche da alcune associazioni di consumatori, fornire al cittadino uno strumento più efficace rispetto a quello attualmente esistente.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) ricorda che, in occasione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2085 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), in Commissione industria il Governo aveva accolto un ordine del giorno a sua firma riguardante il Registro delle opposizioni con il quale si impegnava il Governo stesso, tra l'altro, a prevedere "una maggiore efficacia del regime sanzionatorio".

Giudica dunque positivamente le previsioni del provvedimento con riferimento all'inasprimento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi e dei diritti previsti e alla possibilità di iscrivere al Registro sia le utenze fisse, comprese quelle non pubblicate negli elenchi degli abbonati, sia le utenze mobili. Segnala tuttavia l'opportunità che il provvedimento venga accompagnato da una adeguata informazione al fine di rendere più conosciuto il Registro delle opposizioni.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP), accogliendo alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [CASTALDI](#) (M5S) e Paola [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazione proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il parere è stato approvato all'unanimità.

in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla situazione di incertezza che deriverebbe dalla formulazione dell'attuale articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati. A suo parere infatti il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nelle aree dei parchi, ma anche nelle aree contigue - a tal proposito segnala che una simile definizione introduce un ambito di indeterminatezza - avrebbe conseguenze significative sullo svolgimento delle attività *upstream*, con rilevanti ricadute in termini di *royalty* per lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati, quantificabili in circa 200 milioni all'anno (145 milioni di euro nel 2015 solo per i giacimenti della Val D'agri). Tale rischio si eviterebbe, secondo la sua opinione, correggendo la formulazione della norma in analogia a quanto il codice dell'ambiente dispone con il divieto di svolgere l'attività mineraria nelle 12 miglia marine dalla costa e in linea con il parere espresso dalla X Commissione della Camera il 23 marzo 2017.

Sottolinea, infine, l'opportunità che il regolamento del Parco possa stabilire eventuali deroghe anche in relazione al divieto delle attività *upstream*.

Si passa alla votazione.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo.

Anche la senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare la sua contrarietà sulle condizioni formulate dal relatore che, a suo giudizio costituiscono un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, mal coniugando la tutela delle aree protette con le esigenze delle attività economiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con condizioni proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della

contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre 2016.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) propone di adottare il disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire quindi al disegno di legge n. 2308, alle ore 12 di giovedì 14 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», assegnato in sede deliberante in 8ª Commissione, esprime parere favorevole, ritenendo che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, se opportunamente accompagnato da adeguata informazione, garantisca a sufficienza il consumatore e nel contempo imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che a diverso titolo sono attivi in questo settore commerciale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-
1034-1931-2012-B**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»; preso atto che il disegno di legge, all'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce nuove fattispecie di attività vietate all'interno dei parchi; rilevato, in particolare, che al numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) della citata norma si dispone il

divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nel territorio dei parchi, come disposto per le altre fattispecie, ma anche nelle "aree contigue", rendendo così tale divieto indeterminato in quanto al momento non è possibile valutare con esattezza l'impatto derivante dall'individuazione di tali aree, con conseguente certezza di contenzioso tra l'Amministrazione e gli operatori;

rilevato altresì che tale disposto fa "salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti" con una formulazione che, seppure finalizzata a salvaguardare l'esistente, determina una situazione di incertezza e non appare esaustiva in quanto non tiene conto del fatto che l'attività *upstream* è un'attività dinamica, nel senso che necessita, nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente, di continui sviluppi e adeguamenti;

osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 4) prevede una serie di deroghe ai divieti di svolgimento di determinate attività nell'area dei parchi, da disporre mediante il Regolamento del Parco, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate, su proposta dell'Ente Parco e sentiti i Comuni del territorio e che tra tali possibilità di deroga non è contemplata quella relativa allo svolgimento delle attività *upstream*;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre chiarire, in analogia a quanto disposto dal Codice dell'ambiente (articolo 6, comma 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006) relativamente al divieto di svolgere l'attività mineraria nelle dodici miglia marine dalla costa e dalle aree protette, che i divieti in questione si applicano, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale;
- 2) al medesimo articolo 9, comma 2, lettera *a*), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre inoltre limitare il richiamato divieto al solo perimetro dell'area parco, in analogia a tutte le altre fattispecie considerate, sopprimendo quindi il riferimento alle "aree contigue", a fini di certezza del diritto e allo scopo di evitare disparità di trattamento tra diversi settori oggetto dei divieti imposti dalla norma;
- 3) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 4), occorre inserire il richiamo alla lettera *b-bis*), introdotta dal già citato numero 3.2), prevedendo così la possibilità di deroga ai divieti di svolgimento delle attività *upstream* e attribuendo alle autorità competenti di valutare, caso per caso, il sostanziale impatto di tali attività nel parco, ovvero le modalità di gestione e le ricadute economiche e occupazionali delle stesse.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 358 (pom.) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
358ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PELINO](#) propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 454 (Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine), per l'espressione di osservazioni alla 6ª Commissione.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

[\(2308\)](#) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato*

alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

La presidente [PELINO](#) avverte che sono stati presentati 3 ordini del giorno e 24 emendamenti al disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Interviene quindi la relatrice [VALDINOSI](#) (PD), che illustra gli emendamenti a sua firma, elaborati nel confronto con il Governo e finalizzati a superare i rilievi critici espressi dalla Commissione europea e dalla Svezia.

Richiama quindi brevemente il loro contenuto, con particolare riferimento alla definizione del campo di applicazione del provvedimento, ai sistemi di certificazione dei sistemi di tracciabilità e ai contributi alle aziende - con l'accesso alle risorse messe a disposizione dalla "legge Sabatini" - per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti, oggetto della riformulazione dell'articolo 3.

Dopo aver auspicato un rapido *iter* del provvedimento e ricordato il largo consenso registrato in occasione della sua approvazione presso la Camera dei deputati, preannuncia il proprio favore per la possibilità di un passaggio dell'esame dalla sede referente alla sede deliberante, se ve ne saranno le condizioni.

In ogni caso, senza pregiudizio alcuno per la celerità dell'esame, riterrebbe opportuno prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai suoi emendamenti Tit.1, 1.100, 2.100, 2.200, 2.300 e 3.100, che sono stati presentati contestualmente agli altri.

La presidente [PELINO](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice alle ore 18 di domani, mercoledì 20 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ([n. 435](#))

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dall'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che reca modifiche al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Tale articolo reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti; prevede inoltre che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

Dopo aver ricordato il contenuto della direttiva (UE) 2015/2193 sopra citata, chiarisce che le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, ma anche a un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. I valori limite di emissione sono fissati nell'Allegato II. Sono disciplinate anche possibilità di esenzione, come, ad esempio, per gli impianti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno.

In via generale si stabilisce l'obbligo di autorizzazione o registrazione, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio. Per i preesistenti il requisito dell'autorizzazione o registrazione decorrerà dal 1° gennaio 2024 per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 5 MW e dal 1° gennaio 2029 per quelli con potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW.

Si prevedono poi l'obbligo di monitoraggio delle emissioni da parte degli Stati membri, con l'individuazione di un'Autorità competente in materia, e di relazione alla Commissione europea sull'attuazione delle norme in esame, nonché di individuazione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 19 dicembre 2017.

Passa quindi all'esame del testo, richiamando brevemente il contenuto dei 6 articoli che lo compongono.

L'articolo 1 apporta una lunga serie di modifiche e integrazioni alle norme del Titolo I della Parte quinta del codice dell'ambiente, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine precipuo di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE.

Interviene, tra l'altro, in materia di procedure autorizzative; limiti di emissione (anche rinviando agli allegati); termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; regole per l'aggregazione degli impianti; esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.

Provvede poi a recepire le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa, a chiarire i compiti del gestore dell'impianto e dell'autorità competente ai controlli, alla quale vengono attribuiti nuovi poteri di ordinanza, e a modificare l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché i suoi contenuti.

Aggiorna quindi le procedure per l'effettuazione dei controlli da parte dell'autorità competente e le procedure di autocontrollo da parte del gestore, allunga la durata delle autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente) e consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

L'articolo 2 modifica la Parte quinta del codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di

riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili.

Il successivo articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte quinta del codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo, per esempio, nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti. Detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l'adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti.

Infine, l'articolo 4 reca modifiche agli allegati IV, parte I, V, VI e IX, parte III della Parte quinta del Codice, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017 (data corrispondente al termine per il recepimento della direttiva) e l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S), pur riconoscendo alla direttiva il merito di colmare una lacuna legislativa, ponendo dei limiti alle emissioni provenienti da impianti di combustione di piccole e medie dimensioni fino ad oggi non regolamentati, lamenta un indebolimento del testo finale rispetto a quello proposto dalla Commissione europea.

Infatti, dopo aver criticato la previsione di regimi differenziati per gli impianti esistenti in base alle loro dimensioni, la proroga del rispetto dei limiti addirittura al 2030 per alcuni impianti (sistemi di teleriscaldamento, impianti alimentati con biomassa come combustibile principale e i sistemi appartenenti a piccole reti isolate) e l'esclusione di alcuni altri dal campo di applicazione della normativa (per esempio, le turbine a gas e i motori a gas usati sulle piattaforme *off shore* o i reattori utilizzati nell'industria chimica), segnala che non rientrano nel calcolo delle emissioni alcuni inquinanti fortemente tossici come il mercurio e le diossine.

A suo parere tali scelte, oltre a essere miope e testimonianza di una mentalità superata, che impedisce il rinnovo tecnologico di alcuni settori industriali, andranno a discapito della collettività, sulla quale graveranno i costi dei relativi danni ambientali, economici e sanitari.

A fronte di quanto detto, esprime le riserve del suo Gruppo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FISSORE](#) (PD) illustra, per le parti di competenza della 10ª Commissione, il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Dopo aver ricordato che il provvedimento, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, chiude tre procedure di infrazione e otto casi EU Pilot, passa all'esame del testo.

L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele classificate come pericolose o contenenti una sostanza classificata come pericolosa.

L'articolo 19 destina, dal primo gennaio 2018, le risorse derivanti dal minore fabbisogno economico relativo alla componente tariffaria A3, per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispetto al 2016, per un minimo del cinquanta per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure volte alla riforma delle agevolazioni per le imprese energivore di cui ai commi successivi dell'articolo stesso.

Modifica poi la disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la recente Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017. La nuova disciplina utilizza la possibilità, prevista dall'Unione europea, di applicare la clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20 per cento dello stesso VAL. Tali imprese potranno ridurre il proprio contributo per le rinnovabili fino allo 0,5 per cento del VAL, rendendo questo onere esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (fatta salva la contribuzione minima richiesta dalle regole UE).

Inoltre l'articolo interviene sull'ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l'approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.

L'articolo 20 novella l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

In base alle modifiche introdotte, l'incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di cui tuttavia si anticipano alcuni elementi. Innanzi tutto, l'incentivo - che già andava differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili - reca requisiti di potenza fissati per legge. Inoltre risulterebbe soppresso il diritto all'incentivo in favore di impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero.

Successivamente, si stabilisce che la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala.

Un'ulteriore modifica ha ad oggetto le procedure d'asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE. Queste procedure riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

Segnala poi l'articolo 21, chiedendo ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale. Previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati, le imprese che ne facciano richiesta sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Attribuisce poi alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas.

Infine, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 23, che reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un Paese terzo. Il testo prevede anche le procedure relative al rilascio del certificato di abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori.

Ricorda inoltre gli articoli 4, 7, 8, 9, 10 e 24.

L'articolo 4 interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul cosiddetto Internet aperto.

Gli articoli 7, 8 e 9, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di rimborsi IVA, modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta e modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione.

Infine, l'articolo 10 riguarda il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), mentre l'articolo 24 fissa in tre anni il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, per esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.

In conclusione, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole, riservandosi di integrarla alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 433 (SANZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA COMPONENTI CALZATURE E PRODOTTI TESSILI)

La relatrice [FABBRI](#) (PD) si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta già convocata domani, mercoledì 20 settembre, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2308](#)

G/2308/1/10

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati; per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

naturale corollario del predetto assunto è che l'obbligo di pubblicità debba essere imposto già dal momento della commercializzazione del prodotto e che quindi non possano sussistere vincoli di riservatezza aziendale o di diniego di informazione in tale ambito. La disponibilità di tali dati sulla rete internet renderebbe di fatto assolto tale onere in capo alle aziende o al produttore;

ai fini di una puntuale applicazione di tale onere, sarebbe altresì opportuno che per le finalità predette fossero resi disponibili i dati già in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli relativi ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario,

impegna il Governo:

ad adottare ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, volta a dare seguito a quanto esposto in premessa al fine di tutelare la salute dei cittadini consumatori dai rischi derivanti dal consumo di prodotti alimentari, finali o intermedi, dall'incerta o sconosciuta origine di produzione.

G/2308/2/10

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri; di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati; rilevato che:

nel mese di agosto 2017, l'UE è stata coinvolta dallo scandalo delle uova al fipronil. Anche l'Italia è risultata tra le nazioni a rischio tra i 15 Paesi che hanno importato uova dalle aziende coinvolte nello scandalo, stando a quanto riferito da un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «I Paesi in cui si trovano le aziende in cui sono state sequestrate uova contaminate sono Belgio, Olanda, Germania e Francia. Mentre quelli che hanno ricevuto prodotti provenienti da aziende che commerciavano prodotti contaminati sono Svezia, Regno Unito, Austria, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Danimarca»;

le autorità sanitarie hanno sequestrato in Italia alcuni prodotti provenienti da un'azienda francese che aveva usato le uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell'uso del fipronil. La segnalazione di questi prodotti era arrivata dalla Francia lo scorso 8 agosto. Il dicastero della Salute ha predisposto un piano di campionamenti per la ricerca della sostanza in via cautelativa, anche in assenza di segnalazioni specifiche;

la questione del fipronil è iniziata come una crisi che, secondo le prime valutazioni del Ministero della salute, non doveva interessare l'Italia, ma a distanza di un mese la situazione è profondamente mutata, con i laboratori intasati per via dei controlli e pochissime informazioni diffuse ai cittadini. Non è stata infatti diramata una lista dei prodotti richiamati o ritirati dal mercato e i comunicati sono stati pochi e confusi, dimostrando per l'ennesima volta l'incapacità di gestire le crisi alimentari;

in Italia l'attenzione per lo scandalo fipronil si è focalizzata soprattutto sulle uova, mentre in altri Paesi europei i prodotti da forno sono stati ampiamente coinvolti. L'ultimo caso è quello dell'azienda Mondel?z che ha ritirato nella Repubblica Ceca un lotto di biscotti;

considerato inoltre che:

il 30 agosto avuto luogo a Bruxelles la riunione del Comitato PAFF, nella Sezione che si occupa della sicurezza tossicologica nella catena alimentare. La riunione era stata convocata per discutere di aspetti tecnici correlati alla crisi interessante gran parte dell'Unione Europea, conseguente alla contaminazione da fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova. Sono state assunte decisioni miranti a garantire una maggiore omogeneità nell'approccio al problema e nelle iniziative assunte dagli Stati Membri. In particolare, sono stati precisati i termini per la notifica delle allerte nel sistema europeo e il conseguente avvio delle procedure di ritiro e richiamo, le modalità di gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati dalla contaminazione e sono stati stabiliti i fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti;

inoltre, la Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di raccogliere dati nell'ambito di un piano di monitoraggio ad hoc per il settore delle ovaiole in allevamento, sulle uova e sulle carni di ovaiole al mattatoio, per la ricerca anche di altri potenziali antiparassitari contaminanti;

è del tutto evidente, comunque, la lacuna del quadro normativo comunitario che non consente una piena tracciabilità delle materie prime impiegate, tra cui le uova, per il confezionamento di altri prodotti. Basti pensare a tutta l'industria dolciaria e all'impiego che l'uovo ha nella preparazione degli alimenti anche nella lunga conservazione;

si tratta di una misura indispensabile proprio per dare certezze agli alimenti che vengono consumati, impegna il Governo:

ad attivarsi in sede comunitaria al fine di giungere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità maggiormente trasparente e vincolante, che garantisca ai consumatori la provenienza e la qualità delle materie prime impiegate, in particolare per le uova, evitando che si configurino situazioni di concorrenza sleale a discapito della salute e delle imprese che ottemperano agli obblighi già previsti.

G/2308/3/10

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,
premessi che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori; l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un sistema volontario di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici multidimensionali e non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi;

considerato che:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un sistema di tracciabilità dei prodotti chiamato "Glifitaly", che è un sistema informatico collegato con le banche dati dell'agenzia delle Dogane europee al fine di identificare l'origine e la qualità del prodotto. Il consumatore, attraverso "Glifitaly" accede direttamente a Falstaff, sistema nazionale a tutela di Marchi, Brevetti, indicazioni Geografiche (Reg. UE 608/2013);

il Falstaff fornisce direttamente le informazioni sui prodotti «autentici» ed «originali», comunicate attraverso le istanze di tutela oppure prelevate dai siti web delle grandi aziende che già dispongono di soluzioni di tracciabilità/fidelizzazione, proteggendo dai *fake website* e certificando le informazioni fornite,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere ed incentivare l'uso del sistema informatico «Glifitaly» descritto in premessa.

Tit.1

LA RELATRICE

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti finalizzati alla tutela del consumatore».

Art. 1

1.1

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'informazione» con le seguenti: «a ricevere un'adeguata informazione».

1.2

[GIROTTTO, CASTALDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la salute» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

1.3

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'accesso alle informazioni», inserire le seguenti: «sull'origine dei prodotti etichettati "Made in Italy"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.»

1.4

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'accesso alle informazioni», inserire le seguenti: «sull'origine dei prodotti etichettati "Made in Italy"».

1.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 e le conseguenti agevolazioni di cui al successivo articolo 3, si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».

Art. 2

2.1

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema obbligatorio di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché un sistema volontario di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta ai consumatori di ricevere un'adeguata informazione sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.»

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «un sistema volontario di autenticazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.»

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Introduzione di un sistema» con le seguenti: «Certificazione dei sistemi».

2.2

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di tracciabilità dei prodotti», inserire le seguenti: «, di diretta gestione da parte dello Stato, ».

2.3

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma con le seguenti: «, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti nonché sulla relativa catena di distribuzione fino al punto di vendita al dettaglio.»

2.4

[GIROTTTO, CASTALDI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei sistemi già in uso presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2.5

[GRANAIOLO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico è deputato alla creazione dei codici identificativi non replicabili, al rilascio delle certificazioni, all'accreditamento dei produttori delle applicazioni.»

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.200

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della filiera del prodotto» e sostituire le parole: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione» con le seguenti: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione».

2.6

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono altresì contenere, per la finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d-bis), i dati relativi alle fasi di distribuzione dei suddetti prodotti».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) le imprese responsabili della distribuzione dei prodotti contraddistinti dai codici identificativi non replicabili, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che collaborano a integrare il sistema di cui all'articolo 2 in forme che consentano la tracciabilità fino al punto di vendita al dettaglio.»

2.7

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.300

LA RELATRICE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «da emanare entro dodici mesi» con le seguenti: «da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535, entro diciotto mesi»;

b) sostituire le parole: «i produttori del sistema» con le seguenti: «i produttori dei sistemi»;

c) nella lettera a), dopo le parole: «i codici identificativi di cui al comma 1, » inserire le seguenti: «con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire,».

2.8

[CONSIGLIO](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e le modalità» inserire le seguenti: « di individuazione di un soggetto terzo che garantisca la sicurezza e la provenienza dei prodotti e».

2.9

[GIROTTTO, CASTALDI](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate» con le seguenti: «con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2.10

[CONSIGLIO](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità attraverso cui l'impresa produttrice fornisce in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale».

2.11

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) le autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 e i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.».

2.12

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate.».

2.0.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dati in materia alimentare)

1. Ai fini della tutela costituzionale della salute, i dati in materia alimentare relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, al prodotto intermedio o finito, sono pubblici e sottratti al vincolo di riservatezza aziendale.
2. Dal momento della commercializzazione del prodotto, la richiesta di tali dati sull'origine non può essere rifiutata. L'obbligo di pubblicità dei dati si considera assolto quando essi siano indicati sull'etichetta del prodotto ovvero resi disponibili sul sito internet del produttore, purché il relativo indirizzo sia riportato in modo chiaramente riconoscibile sulla confezione del prodotto.
3. All'Agenzia delle dogane e dei monopoli è demandata l'attuazione del presente articolo relativamente ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge per l'acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all'articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 3 della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 2 e 6 del precitato articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 volte a specificare le categorie di beni ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste per le misure di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013 , n. 69 a legislazione vigente.»

3.1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020, ».

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 359 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che reca delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza; il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve tenere conto della normativa europea, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL. La disposizione delinea inoltre il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo, tra l'altro, anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali di delega, interviene anzitutto sulle definizioni, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, che dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare. A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere alla sua individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore", definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi a essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Il Governo nell'esercizio della delega dovrà, tra l'altro, attribuire priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*; prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata; ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza; armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE.

Ricorda quindi l'articolo 3, che detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese". Dovrà inoltre prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia. Inoltre, in base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo dovrà essere contestuale ma separata e saranno escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il Governo specificherà l'ambito di applicazione, escludendo comunque le società quotate in Borsa e le grandi imprese

Le informazioni sulla crisi dell'impresa sono raccolte ed eventualmente trasmesse da tre tipologie di organismi: un organismo istituito presso le Camere di commercio, gli organi di controllo societari e di revisione, i creditori pubblici qualificati (come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione delle imposte). La procedura di composizione della crisi si avvia sempre presso l'organismo della Camera di commercio: su istanza del debitore, o su informativa dell'organo di controllo circa l'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi, o su informativa dei creditori pubblici qualificati i quali segnalano agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". La rilevanza degli inadempimenti è valutata tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa; si segnala che i creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi.

L'esito del meccanismo delineato dall'articolo 4 può essere: un accordo con i creditori o, in assenza di accordo, la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'organismo per l'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziale

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore. Si tratta, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria.

Il successivo articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

Detta inoltre specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 8, che detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione e indica i presupposti per la sua applicazione; dell'articolo 9, che detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012; dell'articolo 10, che delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi; dell'articolo 11, che detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari.

Infine, cita il contenuto degli articoli da 12 a 16.

In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tener conto delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) ricorda che il Governo ha fornito le informazioni richieste dalla senatrice Valdinosi, relative alle sanzioni irrogate negli anni passati, che sono state messe a disposizione della Commissione.

Presenta e illustra poi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del senatore [CASTALDI](#) (M5S) e verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FISSORE](#) (PD), nel richiamare i contenuti della relazione svolta e l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, viene posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **VALDINOSI** (PD) presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il presidente **MUCCHETTI** propone di mantenere il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice - ivi compreso l'emendamento 1.100 come ora riformulato - alle ore 18 di oggi.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **MUCCHETTI** avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame degli atti del Governo n. 457 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione dei prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti) e n. 459 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione).

Prende atto la Commissione

Il [PRESIDENTE](#) propone che l'ordine del giorno della Commissione sia altresì integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 458 (Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), per l'espressione di osservazioni alla 6ª Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 433

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili,
viste le osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e politiche dell'Unione europea, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a verificare l'adeguata flessibilità e proporzionalità delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo, in ordine, rispettivamente, alle violazioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/2011;
si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di assicurare che la procedura per la verifica di conformità della composizione dei prodotti consenta verifiche di secondo livello, in caso di contestazione, affidate a organismi di natura pubblica ovvero mista pubblico-privata dotati di elevata specializzazione e comprovata professionalità;
si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 3 dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole «diversa da quella dichiarata in etichetta», le seguenti: «relativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature così come indicate nell'allegato I della direttiva 94/11/CE»;
valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere la riassegnazione al bilancio dello Stato di una entrata volta al contrasto alla contraffazione.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2308](#)

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 360 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
360ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SU UN LUTTO DELLA SENATRICE PEZZOPANE

Il presidente [MUCCHETTI](#) rivolge le sue più sentite condoglianze alla senatrice Pezzopane, colpita da un grave lutto familiare.

Si unisce unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che è stata assegnata in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla Commissione bilancio, la Nota di aggiornamento al DEF, con la relativa relazione (Doc. LVII, n. 5-*bis* e relativo annesso). Propone di avviarne l'esame questa sera, alle ore 19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, con la sola relazione introduttiva e di procedere con la discussione e la votazione del parere in una seduta che sarà convocata martedì 3 ottobre, in un orario che consenta di esprimere il parere prima che si concluda l'esame in Commissione bilancio. Propone inoltre che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,30 di domani, sia sconvocata.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 448 (Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto), per l'espressione di osservazioni alla 8ª Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2308\)](#) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

[\(535\)](#) *STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani*

[\(1040\)](#) *Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che sono stati presentati 6 subemendamenti agli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla

limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ([n. 435](#))

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) preannuncia la formulazione di osservazioni da porre in votazione la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FABBRI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita da legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) e relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Dopo aver ricordato i principi e criteri direttivi specifici della delega, richiama il contenuto della direttiva 2015/2366 (*Payment Services Directive* o PSD 2), che ha il fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, innalzare la sicurezza dei pagamenti elettronici e sostenere lo sviluppo dell'*e-commerce*, e del regolamento (UE) n. 751/2015 (*Interchange Fees Regulation* o IFR), che mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie (*interchange fees*).

In particolare, la direttiva sopra citata amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati (la franchigia a carico degli utenti passa da 150 a 50 euro), e generalizza, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il divieto di applicare un sovrapprezzo (*surcharge*) in relazione all'uso di strumenti di pagamento.

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che reca numerose modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in materia di definizioni; distribuzione della moneta elettronica; istituti di moneta elettronica; albo degli istituti di pagamento; prestatori del servizio di informazione sui conti; apertura e mantenimento di conti presso una banca; spese applicabili e addebitabili; trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti; servizi di pagamento; agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 1), in materia di definizioni; ambito di applicazione (tutti i servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro); diritti e obblighi delle parti (per esempio, si rende generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal

proprio prestatore di servizi di pagamento); Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di *surcharge* e ad applicare le relative sanzioni); autenticazione e misure di sicurezza; responsabilità del pagatore; ordini di pagamento; importi trasferiti; tempi di esecuzione e data valuta; ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario; protezione dei dati; accesso ai sistemi di pagamento; misure di attuazione; sanzioni amministrative pecuniarie.

Il successivo articolo 3 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendo un nuovo Titolo IV-*bis* per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. In particolare stabilisce il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Infine, l'articolo 5 contiene disposizioni transitorie, l'articolo 6 prevede modifiche e abrogazioni di altre disposizioni di legge e regolamentari e l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) condivide l'obiettivo, indicato dalla direttiva 2015/2366, di garantire trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, ma ritiene necessario prevedere espressamente anche una tracciabilità delle transazioni.

Inoltre, evidenzia l'esigenza di una riforma radicale della Banca d'Italia - autorità competente per l'osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva sopra citata, con poteri di vigilanza e indagine - che riguardi sia la proprietà sia i regolamenti e le procedure. Per una trattazione più completa dell'argomento si riserva di intervenire in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([n. 459](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice [FISSORE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), relativo alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

In premessa ricorda che, secondo l'analisi di impatto della regolazione (AIR) effettuata dal Governo, tra gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo ci sono anche quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, "per garantirne la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, e di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale"

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo.

In particolare, aggiorna il titolo della legge vigente e interviene in materia di definizioni, come quelle di "data di notifica", "testo definitivo di una regola tecnica", "data di adozione di una regola tecnica", "data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica", e "Unità centrale di notifica".

Inoltre dispone sui casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica; fa riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti; conferma la sostanza delle disposizioni vigenti relative alle modalità di comunicazione e definizione delle eventuali modifiche all'assetto degli organismi nazionali di normazione italiani e relativamente alla vigilanza sugli stessi; disciplina la comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito; ridefinisce, con finalità più ampie, il contributo previsto a favore degli organismi di normazione italiani.

Interviene quindi in materia di adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani e delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali e precisa le modalità con cui le Amministrazioni richiedenti la notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso l'Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla Commissione

Dopo aver ricordato che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, rimane organo tecnico volto a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiama il contenuto dell'articolo 2, che abroga l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto.

Infine, l'articolo 3 prevede introduce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di procedure di esportazione di prodotti e tecnologie duali.

Lo schema di decreto in esame opera, inoltre, una regolamentazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11, che prevede le sanzioni volte a punire la violazione delle disposizioni in materia di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e nel decreto 14 maggio 2009, n. 64, che sancisce la disciplina sanzionatoria in materia di per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 423/2007, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Passa quindi all'esame del testo, che si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo dello schema di decreto, adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed a quello internazionale. Il decreto si applica alle operazioni esportative che riguardano le seguenti categorie merceologiche: prodotti a duplice uso (listati e non listati, a seconda che siano/non siano riportati nell'apposito elenco, di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 428/2009); merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto la disciplina concernente i materiali d'armamento (soggetti alla disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185) e quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.

L'articolo 2 reca definizioni.

Il successivo articolo 3 stabilisce che il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili).

Specifica poi che nell'azione del controllo possono rientrare anche prodotti duali non listati, al fine di estendere il controllo stesso anche su beni non inseriti nelle liste di cui agli allegati tecnici del predetto regolamento, ma che potrebbero rivelarsi sensibili e soggetti ad un impiego distorto, quali ad esempio armi di distruzione di massa, oppure dare luogo a violazioni relative ai diritti umani.

Il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base, in quanto trattasi di attività di ricerca pura e non applicata (con la conseguente creazione di un bene duale) e di assistenza su tecnologie ampiamente conosciute e diffuse, le quali, pertanto, non possono condurre ad applicazioni speciali e potenzialmente sensibili.

L'articolo 4 individua l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, indicandone le relative competenze, nella direzione generale per la politica commerciale internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato consultivo (la cui figura era già contemplata nel decreto legislativo n. 96 del 2003), che esprima un parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità

competente, cui resta il potere decisionale finale in materia di autorizzazioni individuali, e ne disciplina la composizione (nove membri in rappresentanza delle Amministrazioni coinvolte) e le modalità di costituzione e di funzionamento.

L'articolo 6 disciplina i cosiddetti "trasferimenti intangibili" di tecnologia, mentre l'articolo 7 si propone di inserire norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito contenuta nel Regolamento (CE) 428/2009.

L'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). Introduce poi uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta "Licenza Zero".

Stabilisce quindi che il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione debba essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

L'articolo 9 prevede l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta "*catch all*", che consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa *ex lege* libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa.

L'articolo 10 riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dal decreto legislativo n. 96 del 2003. I soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica e il periodo di validità dell'autorizzazione va dai sei mesi ai due anni a discrezione dell'Autorità competente, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con possibilità di proroga rilasciata una sola volta.

L'articolo 11 regola l'autorizzazione globale individuale, che può riguardare sia beni materiali che immateriali, l'articolo 12 l'autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU) e l'articolo 13 l'autorizzazione generale nazionale.

L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione.

L'articolo 15 riguarda il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea, l'articolo 16 i casi di divieto di assistenza tecnica e l'articolo 17 le misure ispettive.

Gli articoli da 18 a 21 stabiliscono la cornice sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal decreto in esame: si prevedono, a seconda dei casi e dei prodotti o delle merci in questione, reclusione o multa, confisca dei beni, sospensione o ritiro della relativa licenza, sospensione dall'attività d'esportazione, sanzioni amministrative.

L'articolo 22 stabilisce l'obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria - in caso di procedimento ai sensi degli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 - all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Infine, l'articolo 23 dispone alcune abrogazioni, mentre l'articolo 24 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE CON INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è ulteriormente convocata stasera alle ore 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea; l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Doc. LVII, n. 5-*bis* e dei relativi allegati e annesso. Avverte inoltre che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8.30 di domani, mercoledì 27 settembre, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2308](#)

Art. 1

1.100 testo 2/1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

All'emendamento 1.100 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «anche in altri Stati membri dell'Unione» con le seguenti: «in Italia»;
- b) sopprimere le seguenti parole: «purché commercializzati sul territorio nazionale».

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».

Art. 2

2.100/1

[CONSIGLIO](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «sulle fasi » con le seguenti: «su ciascuna delle fasi».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «un sistema volontario di autenticazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.»

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Introduzione di un sistema» con le seguenti: «Certificazione dei sistemi».

2.200/1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

All'emendamento 2.200, alle parole: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione» premettere le seguenti: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione e».

2.200/2

[CONSIGLIO](#)

All'emendamento 2.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del medesimo comma 1».

2.200

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della filiera del prodotto» e sostituire le parole: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione» con le seguenti: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione».

2.300/1

[GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.300, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "c) l'ente competente a creare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni."».

2.300

LA RELATRICE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «da emanare entro dodici mesi» con le seguenti: «da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535, entro diciotto mesi»;
- b) sostituire le parole: «i produttori del sistema» con le seguenti: «i produttori dei sistemi»;
- c) nella lettera a), dopo le parole: «i codici identificativi di cui al comma 1, » inserire le seguenti: «con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire,».

Art. 3

3.100/1

[CONSIGLIO](#)

All'emendamento 3.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Possono altresì accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i contratti di rete e le imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni».

3.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili)

1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge per l'acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all'articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 3 della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 2 e 6 del precitato articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 volte a specificare le categorie di beni ammissibili.
3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste per le misure di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 a legislazione vigente.»

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 364 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017
364ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

[\(2837\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle*

agenzie fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD), nel richiamare l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto ([n. 448](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con raccomandazione e rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che nella seconda seduta pomeridiana di ieri la relatrice Granaiola ha presentato una proposta di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, pubblicata in allegato al quel resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, proposto dalla relatrice, è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli proposta dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(2308\)](#) **Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

[\(535\)](#) **STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

[\(1040\)](#) **Serenella FUCSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 settembre.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) riferisce sui pareri pervenuti sul disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, e sugli emendamenti a esso riferiti e chiede di sollecitare quelli mancanti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete di questa richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ([n. COM \(2016\) 765 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) anticipa i contenuti di una proposta di risoluzione, che si riserva di trasmettere informalmente ai membri della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone sin d'ora di svolgere audizioni informali dei nuovi vertici delle principali società partecipate durante la sessione di bilancio, esaurita la fase di approvazione del rapporto alla 5ª Commissione.

La Commissione concorda.

Avverte inoltre che prenderà gli opportuni accordi con la Presidenza della 13ª Commissione, per riprendere l'esame dell'affare assegnato sulla Strategia energetica nazionale; a tale proposito riterrebbe opportuno verificare la possibilità di ascoltare in audizione i due Ministri competenti.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 372 (pom.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
372ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2308\)](#) **Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

[\(535\)](#) **STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

[\(1040\)](#) **Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [PELINO](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sul testo del disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, e sugli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente **PELINO** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sul testo del disegno di legge n. 2272, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, e sugli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIROTTO** (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-04005.

La **PRESIDENTE** assicura che, a tal fine, prenderà i necessari contatti con il Governo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 381 (pom.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
381ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 18,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'audizione informale di rappresentanti di Leonardo SpA, che ha avuto luogo nella serata del 5 dicembre nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stato preannunciato l'invio di documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Amidei ha sollecitato la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 707, 2280 e 2334, in materia di qualifica professionale di pizzaiolo. Ricorda, a questo proposito, che la Commissione aveva adottato il disegno di legge n. 2280 come testo base, e su di esso

erano stati presentati emendamenti, che sono tutt'ora al vaglio della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in data odierna l'atto del Governo n. 483, recante lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore". Avverte che il termine per l'espressione del parere al Governo è di 30 giorni; propone pertanto che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame di tale atto.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2308\)](#) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore*

[\(535\)](#) *STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani*

[\(1040\)](#) *Serenella FUCSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che il sottosegretario Gentile, che ha seguito l'esame dei disegni di legge in titolo, ha comunicato di non poter intervenire nella seduta odierna e di rimettersi alle valutazioni della relatrice per l'espressione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa quindi che il parere della Commissione bilancio è non ostativo sul testo del disegno di legge n. 2308, assunto a base dell'esame, mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti ad esso riferiti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8 e 3.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.11 e 2.100/1, mentre è non ostativo sui restanti emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [MUCCHETTI](#), vista l'assenza dei proponenti, propone di accantonare gli ordini del

giorno riferiti al disegno di legge n. 2308, per esaminarli al termine delle votazioni sugli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) chiarisce che, anche per tutelare il mercato delle tecnologie e dei dispositivi che già riescono a soddisfare le diverse esigenze delle imprese, si è ritenuto opportuno far riferimento, sin dal titolo - come prevede l'emendamento Tit.1 a sua firma -, e con gli altri emendamenti a sua firma, a un sistema di certificazione dei dispositivi di tracciabilità piuttosto che a un sistema di tracciabilità.

Passando all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sui restanti emendamenti, diversi dal proprio, e sul subemendamento 1.100 (testo 2)/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.100(testo2)/1.

L'emendamento 1.100 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200/2, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12; sull'emendamento 2.300/1, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «creare» con la seguente: «certificare», altrimenti il parere sarebbe contrario. Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 diversi dai propri, nonché sull'aggiuntivo 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) propone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 18,20.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.100/1 sono respinti.

L'emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.200/1 sono posti in votazione e respinti.

Con distinte votazioni sono invece approvati il subemendamento 2.200/2 e l'emendamento 2.200, come modificato dal suddetto subemendamento.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (Art.1-MDP) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.300/1 e lo

riformula, accogliendo la richiesta della relatrice, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni è quindi approvato il subemendamento 2.300/1 (testo 2) e l'emendamento 2.300, come modificato dal suddetto subemendamento.

L'emendamento 2.8, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

L'emendamento 2.0.1 è invece respinto.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 diversi dal proprio.

Il subemendamento 3.100/1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.100, posto ai voti, è invece approvato.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento della relatrice Tit. 1 è infine posto ai voti e approvato.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), vista l'assenza del rappresentante del Governo, invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli ordini del giorno.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) ritira quindi gli ordini del giorno G/2308/1/10, G/2308/2/10 e G/2308/3/10, riservandosi di presentarli per la discussione in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2308, assunto a base dell'esame congiunto, con le modifiche approvate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale, proponendo altresì l'assorbimento in esso degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) propone di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Intervengono quindi, per manifestare il consenso dei rispettivi Gruppi alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, i senatori [TOMASELLI](#) (PD), [PELINO](#) (FI-PdL XVII), [CASTALDI](#) (M5S), [PERRONE](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)), [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), [DLBIAGIO](#) (AP-CpE-NCD) e [CAMPANELLA](#) (Art.1-MDP).

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire l'assenso dei restanti Gruppi rappresentati in Commissione non presenti nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 481](#))

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il relatore [SCALIA](#) (PD), in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice Granaiola nel corso della seduta precedente, spiega che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse stanziare e non utilizzate non rimangono nella disponibilità del Ministero stesso, ma tornano al bilancio dello Stato.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 483, concernente lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2308](#)

2.300/1 (testo 2)

[GRANAIOLA](#), [CAMPANELLA](#)

All'emendamento 2.300, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "c) l'ente competente a certificare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni."».

